



107/2011

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, composto dai Sigg.ri

DOTT.SSA ORNELLA D'ORAZI

DOTT. SSA ESTER RUSSO

DOTT. GIUSEPPE PAGLIANI

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE REL. EST

sul ricorso depositato in data 17/1/11 ed iscritto al n° 107/11 Vol., promosso da

visto il parere del Pubblico Ministero (27/1/11); udito il giudice relatore,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che i ricorrenti dichiarano che:

- erano proprietari di un immobile sito in (CE) composto da due appartamenti, che costituiva fondo patrimoniale.
- al momento del trasferimento a Modena, chiedevano ed ottenevano in data 19/01/2010 dal Tribunale di (CE) autorizzazione all'alienazione dell'immobile, per un prezzo non inferiore ad euro 220.000,00, con onere dei ricorrenti a depositare la somma di €. 44.000,00 in buoni fruttiferi postali intestati al fondo patrimoniale;
- a causa di alcuni rovesci finanziari, ad oggi, i ricorrenti, titolari di un esercizio bar-tabaccheria sito in (MO), si trovano in grosse difficoltà economiche;
- attualmente residua un debito della ricorrente nei confronti di una banca di €. 26.272,17, ed un debito del ricorrente nei confronti della stessa banca, di €. 37.310,00;
- dopo ripetuti tentativi di comporre bonariamente la vicenda, tutti falliti, è incardinata presso il Tribunale di Modena, procedura esecutiva immobiliare (RG n. 07) instaurata dalla banca per il recupero del proprio credito e volta alla vendita forzata della casa coniugale dei ricorrenti, sita in Via (MO).
- nella predetta procedura esecutiva è intervenuta anche Equitalia Nomos S.p.a., vantando un credito nei confronti della ammontante nel complesso ad €. 13.254,27;
- come risulta dai verbali di udienza prodotti, è stata già fissata la data per il primo tentativo di vendita dell'immobile;
- il legale della banca precedente ha dato speranze di risolvere transattivamente la questione, con pagamento a saldo e stralcio di un importo non inferiore ad €. 35.000,00;

rilevato che:

GP

ricorrenti sono genitori di due figlie maggiorenni (A. e B.) e di un minore (C. nato a C. il 01/09/94);

ai sensi dell'art. 169 C.c. occorrono la necessità ed utilità evidente dell'atto, che nel caso di specie non soltanto sono assenti, ma addirittura risulta il contrario, essendo evidente la contrarietà all'interesse della famiglia, di cui fa parte il minore, della definitiva volatilizzazione della somma costituente il fondo patrimoniale, nel quale residuerebbero soltanto poche migliaia di euro (€ 4.000,00), inadeguate a soddisfare i bisogni della famiglia se non per brevissimo tempo; mentre l'inaggregabilità da parte dei creditori della somma di oltre quarantamila euro garantisce un minimo di sicurezza al sostentamento della famiglia;

nel caso di specie, inoltre, la smobilizzazione di oltre il novanta per cento della somma costituente il fondo patrimoniale equivale, di fatto, alla sua cessazione, ai sensi dell'art. 171 C.c., mascherata dalla permanenza di un minimo ed irrilevante residuo; quindi la presente autorizzazione integra, in sostanza, autorizzazione all'alienazione dell'unico bene del fondo patrimoniale, in presenza di figlio minore;

nella specie, ancora, l'utilizzazione delle somme del fondo non sarebbe, comunque, esaustiva dei debiti dei ricorrenti, che rimarrebbero debitori quantomeno verso il fisco, senza più alcuna risorsa per il mantenimento della famiglia;

la necessità (per non dire dell'utilità evidente) non può essere costruita dall'esigenza di far fronte alle difficoltà economiche dei genitori; in proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che <<non può essere concessa a due coniugi con figli minori l'autorizzazione all'alienazione di bene immobile facente parte del fondo patrimoniale e dagli stessi costituiti allo scopo di procurarsi il denaro necessario per concludere accordi transattivi con creditori che abbiano iniziato procedure esecutive su altri immobili sempre appartenenti allo stesso fondo>> (cfr. Trib. Salerno I, 18/9/07); infatti, con ragionamento applicabile integralmente al caso di specie, <<posto che l'autorizzazione alla vendita di beni appartenenti al fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, deve essere chiesta al giudice allo scopo di tutelare gli stessi figli e verificare se l'alienazione sia fondata su necessità o utilità evidente per il minore medesimo, che può essere diretta ovvero indiretta attraverso il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non può risultare sicuramente utile per i minori, che vedrebbero il fondo depauperato di un cospicuo valore, relativamente all'alienazione del quale non potrebbe neppure disporsi il reimpiego obbligatorio del danaro ricavato giacché un eventuale vincolo delle somme impedirebbe ai genitori di utilizzarle per pagare i creditori, vanificando conseguentemente l'istanza proposta>>; a maggior ragione deve ritenersi dannosa l'autorizzazione nel caso di specie, che ha ad oggetto somme già liquide, e non la vendita di un immobile;

P. Q. M.

Visto l'art. 733 C.p.c.,

rigetta il ricorso.

Modena, 2/2/11.

Il Giudice est.

Il Presidente

Alghisi

Il p.m. con l'u. 7/2/2011

